

**La procedura.** Per la mancata notizia di reato

# Il contribuente rileva la nullità

**Antonio Iorio**

■ La disciplina sul **raddoppio dei termini** di accertamento in poco più sei mesi è stata oggetto di ripetute modifiche normative oltre che di importanti interventi della giurisprudenza di legittimità e di merito (si veda l'articolo a fianco). Per approntare un'efficace **difesa** è importante distinguere le varie situazioni che possono presentarsi al **contribuente**.

Occorre innanzitutto tener presente che l'eccezione riguarda la **possibile nullità dell'atto** impositivo per intervenuta decadenza del potere di accertamento. Trattandosi quindi di causa di nullità non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nel corso del procedimento, ma deve essere eccepita sin dal primo grado di giudizio dal contribuente.

Secondo le vigenti previsioni il raddoppio opera fino agli accertamenti relativi all'anno 2015, a condizione che sia inoltrata la notizia di reato entro l'ordinaria scadenza. La violazione penale deve quindi essere stata comunicata all'Autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. Il contribuente dovrà verificare la data di presentazione in Procura della notizia di reato e nel caso in cui essa sia successiva all'ordinaria decadenza, l'atto è illegittimo.

Si pensi ad un contribuente denunciato nei primi mesi del 2016 per un reato tributario commesso nel 2010, l'eventuale accertamento notificato dopo il 2 settembre 2015 (entrata in vigore del Dlgs 128/2015), è certamente tardivo perché la notizia di reato è stata presentata oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo. Se notificato prima del 2 set-

tembre 2015, seguendo l'orientamento di alcune commissioni di merito (si veda l'articolo a fianco) si potrebbe eccepire lo stesso la tardività per tacita abrogazione del regime transitorio.

Gli uffici non sempre inseriscono gli estremi della **notizia di reato** negli atti notificati ma questa informazione dovrebbe essere indicata o allegata (anche per stralcio). In caso contrario sarà opportuno contestare l'assenza di informazioni che di fatto impedisce, prima alla difesa, e, poi, al giudice, di valutare la legittimità del raddoppio. Va da sé che anche per i "nuovi" atti la semplice presentazione nei termini della notizia di reato non può determinare automaticamente la legittimità dell'operato dell'Ufficio. In sostanza la previsione della Corte costituzionale, secondo cui il giudice tributario, a richiesta del contribuente, è chiamato a verificare l'eventuale strumentalità della notizia di reato, dovrà essere osservata anche in futuro. Se, per varie ragioni, la denuncia dovesse risultare infondata e finalizzata soltanto a beneficiare di un termine più lungo da sfruttare per le rettifiche fiscali, sarà importante eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato.

Da rilevare in tale contesto che secondo la Corte di Cassazione il raddoppio è illegittimo:

a) per le contestazioni Irap in quanto la normativa non riguarda tale tributo (sent. nr 4775/2016)

b) nei confronti del socio della società di persone non amministratore se la violazione contestata non supera le soglie penali e se l'Amministrazione non ha inoltrato la notizia di reato. Non è infatti trasferibile la responsabilità penale degli amministratori, ai soci estranei all' gestione. (sent. nr. 26068/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

